

Marco Orlandoni Raffaele Ferrandino Notai Associati

Piazza Trento e Trieste, 2/2
40137 - Bologna
Tel. 051 308776
Via Borgo Romano, 1
40053 - Valsamoggia, loc. Bazzano
Tel. 051 830890
morlandoni@notariato.it
rferrandino@notariato.it

REGISTRATO AGENZIA delle ENTRATE UFFICIO BOLOGNA 1

Il <data_reg (d1)>

al n. <num_reg>

Serie <serie reg>

Euro lire_reg>

ALLEGATO "A" al N. 35.242 Repertorio N. 20.096 Raccolta

STATUTO

CAPO I°

COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 1) Denominazione

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata

"VIRGILIO S.r.I."

a partecipazione "mista" pubblica e nel rispetto della legge di volta in volta vigente, per la gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica di cui all'oggetto, in conformità alla normativa vigente.

Art. 2) Sede

La Società ha sede legale ad Anzola dell'Emilia (BO).

L'Organo Amministrativo potrà trasferire la sede sociale nonché potrà istituire filiali, succursali, uffici, depositi e rappresentanze nel Comune sopra indicato.

La società può istituire, modificare o sopprimere, succursali, agenzie, rappresentanze sul territorio italiano, istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

Il domicilio dei soci, per quanto riflette i rapporti sociali, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese. E' onere del socio comunicare all'Organo Amministrativo il cambiamento del proprio domicilio, ai fini della successiva comunicazione al Registro delle Imprese.

Si precisa che, ai fini delle comunicazioni ai soci, agli amministratori, ai sindaci e al revisore, se nominati e nell'ambito del concetto di "domicilio" e/o recapito degli stessi, si deve intendere compreso anche l'eventuale indirizzo di posta elettronica (e-mail) o telefax, sempre che i medesimi l'abbiano comunicato alla società.

Art. 3) Durata

La durata della Società è fissata al 31/12/2060 e potrà essere prorogata o anticipata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4) Controllo dei soci pubblici

La Società si obbliga a consentire ai soci pubblici l'effettuazione, sull'attività sociale, di un controllo simile a quello che gli stessi soci pubblici potrebbero esercitare sulle attività da loro svolte direttamente.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

- a) predispone e sottopone ad approvazione dell'assemblea dei soci il piano annuale delle attività e il conseguente bilancio di previsione per la gestione dei beni di proprietà della società e/o ad essa conferiti dai soci, provvedendo altresì ad inviarlo, una volta approvato, agli uffici competenti dei soci pubblici, secondo le scadenze con essi concordate, in attuazione e nel rispetto delle indicazioni degli stessi;
- b) predispone entro il 30 settembre di ogni anno di una relazione che contenga gli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari relativi ai primi sei mesi dell'esercizio, da sottoporre ad approvazione dell'assemblea dei soci; una volta ottenuta tale approvazione sarà cura dell'Organo Amministrativo trasmettere i documenti agli organi preposti dei singoli soci;
- c) predispone e sottopone ad approvazione dell'assemblea dei soci, entro il termine previsto per la redazione del progetto di bilancio e nell'ambito del

documento di cui all'art. 2428 del Codice Civile, la relazione consuntiva concernente il conseguimento degli obiettivi individuati nel piano annuale delle attività [di cui alla precedente lettera a)], con la verifica degli investimenti effettuati.

Art. 5) Oggetto

La Società ha per oggetto lo svolgimento, sia in via diretta, sia attraverso società controllate e/o collegate, sia per il tramite di soggetti soci, sia per il tramite di appalti e subappalti, nel rispetto delle prescrizioni di legge, di tutti i servizi connessi alle attività cimiteriali ed ai siti cimiteriali.

In particolare:

- a) gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria di complessi cimiteriali di proprietà degli enti locali soci, ivi compresa la pianificazione e la realizzazione di interventi;
- b) custodia e pulizia di complessi cimiteriali;
- c) svolgimento di servizi cimiteriali tra cui in via esemplificativa e non esaustiva, tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazioni ed attività affini;
- d) pianificazione, realizzazione e gestione di impianti di cremazione;
- e) gestione ed erogazione del servizio delle luci votive;
- f) manutenzione e realizzazione impiantistica dell'illuminazione votiva;
- g) gestione, per conto degli enti locali concedenti, delle concessioni di loculi ed ossari;

e aree cimiteriali.

La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni necessarie e/o utili per il raggiungimento dello scopo sociale e quindi potrà acquistare, vendere, permutare, ipotecare, prendere in affitto terreni e fabbricati, acquistare, cedere o affittare aziende, fare qualsiasi operazione finanziaria e di credito, concedere ipoteche sui beni sociali, prendere iscrizioni ipotecarie e/o cancellarle sui beni di terzi, assumere obbligazioni per fideiussioni e avvalli, assumere o cedere partecipazioni in aziende similari che abbiano scopo analogo o affine, e potrà altresì acquistare e/o sfruttare brevetti; il tutto con l'espressa esclusione dello svolgimento e/o dell'erogazione, sotto qualsiasi forma, dei servizi funerari.

Le suddette operazioni dovranno, tuttavia, essere svolte in modo non prevalente e del tutto accessorio e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, nei limiti e nel rispetto degli indirizzi impartiti soci.

In ogni caso la società potrà svolgere tutte le altre attività compatibili con i suoi scopi societari, purché affidate nel rispetto delle regole previste nel nostro ordinamento in materia di società partecipate da parte di enti pubblici.

I Soci pubblici partecipanti da parte loro si impegnano:

- a) ad adempiere ed osservare correttamente e tempestivamente tutte le obbligazioni di natura contrattuale che si renderanno necessarie per il perseguimento degli obiettivi prefissati;
- b) a fornire alla Società la capacità operativa necessaria per il coordinamento e lo svolgimento dei servizi pubblici assegnati.

CAPO II°

CAPITALE SOCIALE - QUOTE - FINANZIAMENTI

Art. 6) Misura del capitale sociale

Il capitale sociale è di € 85.000,00 (euro ottantacinquemila/00) ed è suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile.

Il capitale sociale deve essere sottoscritto da enti pubblici e da soggetti pri-

vati, nel rispetto della legge di volta in volta vigente e del presente statuto; in nessun caso la quota di capitale sociale posseduta dal "socio privato" potrà essere inferiore al limite del 40% in conformità alla normativa vigente.

L'ammontare delle quote sottoscritte da ciascun socio pubblico sarà in misura proporzionale al numero di abitanti residenti nel comune stesso, rispetto alla totalità degli abitanti residenti in tutti i comuni partecipanti alla società.

Il capitale sociale, come eventuali aumenti di capitale, potrà essere sottoscritto anche mediante conferimenti di beni in natura.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

In caso dì aumento del capitale sociale le quote sociali di nuova emissione dovranno essere offerte in opzione ai soci in ragione delle quote sociali da ciascuno di essi possedute.

Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore per l'esercizio del diritto di opzione predetto. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omesso, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482 *bis*, comma 2, del Codice Civile.

In ogni caso, in seguito ad aumento o riduzione del capitale sociale, dovrà essere rispettata la condizione di cui al secondo capoverso del presente articolo.

Art. 7) Quote sociali – trasferimento – gradimento

Tutte le quote sociali godono degli stessi diritti salvo quanto stabilito per la nomina degli Amministratori e dei Sindaci. E' consentita l'attribuzione a singoli soci di "particolari diritti" relativi all'amministrazione della società o alla distribuzione degli utili; salvo il disposto dell'art. 2473, comma 1°, del Codice Civile i particolari diritti attribuiti a singoli soci possono essere modificati solo con decisione unanime dei soci.

Il trasferimento delle quote di partecipazione per atto tra vivi da parte del socio cui siano attribuiti i "particolari diritti" di cui al comma 2 non comporta l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti in capo al socio alienante; in caso di successione *mortis causa*, sia a titolo universale che a titolo particolare, detti particolari diritti si estinguono.

7.1 Trasferimento delle quote

In caso di trasferimento di quote di partecipazione al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione, per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che:

- 1. in sede di trasferimento delle quote sociali è necessario rispettare quanto stabilito dall'art. 6 del presente statuto, in tema di misura di partecipazione al capitale sociale da parte del socio privato;
- 2. per trasferimento si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette quote o diritti (ivi compreso, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o

di conferimento di azienda, fusione o scissione) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette quote o diritti;

3. il diritto di prelazione può essere esercitato da tutti i soci aventi diritto, sempre nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del presente statuto in tema di misura di partecipazione al capitale sociale da parte del socio privato. Il socio ("proponente") che intende effettuare il trasferimento ("la proposta") mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'Organo Amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'Organo Amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 20 (venti) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione. Entro questo ultimo termine i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'Organo Amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente effettuata ai sensi dell'articolo 1326 del Codice civile e l'organo amministrativo come domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti l'accettazione di detta proposta.

In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei 15 giorni successivi a quello in cui l'alienazione si è perfezionata.

Nel caso in cui i soci non esercitino il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione; se detti termini sono scaduti a causa dell'espletamento della procedura che precede, essi sono prorogati di 45 giorni a far tempo dal giorno in cui è scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il diritto di prelazione. Ove l'atto traslativo non avvenga nei termini che precedono, il socio che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra. Il trasferimento che avvenga in violazione della clausola di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci, con la conseguenza che l'acquirente non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità delle quote e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

7.2 Gradimento

In tutti casi in cui un socio intenda cedere, a qualsiasi titolo e nel rispetto di quanto previsto al precedente punto 7.1, la propria quota ad un soggetto estraneo alla compagine sociale, occorrerà, ai fini dell'efficacia nei confronti della società del trasferimento della predetta quota, il gradimento da parte dell'assemblea dei soci.

Pertanto il socio che intenda alienare la propria quota, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione del cessionario e la descrizione della quota da alienare, il corrispettivo ed i termini di pagamento della transazione. La decisione sul gradimento dovrà intervenire senza indugio e dovrà essere comunicata al socio proponente l'alienazione entro trenta giorni dalla data di ricevimento della suddetta proposta di cessione, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

Qualora il gradimento venga negato, gli altri soci, in proporzione alle quote da ciascuno di essi possedute, dovranno acquistare le quote al corrispettivo determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 2437 *ter* del Codice Civile.

A tal fine l'Organo Amministrativo nella medesima lettera con la quale viene comunicato il parere negativo al trasferimento a favore del soggetto indicato, comunicherà al socio alienante la volontà di acquistare le quote da parte degli altri soci, in questo caso il socio sarà comunque libero di rifiutare l'offerta e conservare la titolarità della propria quota.

Qualora i soci non provvedano all'acquisto della partecipazione soggetta al gradimento nei sessanta giorni successivi, al socio alienante spetta il diritto di recesso ai sensi degli artt. 2355 *bis*, 2437, 2437 *bis* e 2437 *ter* del Codice Civile.

Il trasferimento che avvenga in violazione della clausola di gradimento di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci, con la conseguenza che l'acquirente non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità delle quote e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

Art. 8) Finanziamenti dei soci

I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa per tempo vigente in materia di raccolta di risparmio.

Salvo diversa determinazione risultante da atto scritto, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 del Codice Civile.

Art. 9) Particolari diritti dei soci

9.1 Diritti Patrimoniali

Conformemente al disposto dell'art. 2468 del Codice Civile viene attribuito ai soci di seguito elencati un particolare diritto nella eventuale distribuzione delle riserve patrimoniali e nella ripartizione dell'attivo patrimoniale rinveniente al termine della procedura di liquidazione della società nella misura proporzionale alle quote dai medesimi possedute.

I soci a cui viene attribuito il diritto patrimoniale di cui al presente articolo sono i seguenti:

- 1. Comune di San Giovanni in Persiceto;
- 2. Comune di Anzola dell'Emilia;
- 3. Comune di Calderara di Reno:
- 4. Comune di Sant'Agata Bolognese.

Ai soci diversi da quelli elencati nel precedente comma è attribuito il diritto

alla distribuzione della riserva sovrapprezzo quote ove presente.

9.2 Particolari diritti di voto in assemblea

In deroga a quanto previsto dall'art. 2475 Codice Civile ed in conformità al disposto dell'art. 2468 comma 3 del Codice Civile viene attribuito ai soci di seguito elencati un particolare diritto, da esercitarsi congiuntamente, di nomina del sessanta per cento dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei due terzi dei membri effettivi e della metà dei membri supplenti del Collegio Sindacale ove eletto ai sensi dell'art. 25 del presente statuto e del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I soci ai quali è attribuito il particolare diritto di nomina sono i seguenti:

- 1. Comune di San Giovanni in Persiceto;
- 2. Comune di Anzola dell'Emilia;
- Comune di Calderara di Reno;
- 4. Comune di Sant'Agata Bolognese.

In deroga a quanto previsto dall'art. 2475 Codice Civile ed in conformità al disposto dell'art. 2468, comma 3, del Codice Civile viene attribuito ai soci diversi da quelli elencati nel precedente comma il particolare diritto, da esercitarsi congiuntamente, di nominare il quaranta per cento dei membri del Consiglio di Amministrazione, un terzo dei membri effettivi e la metà dei membri supplenti del Collegio Sindacale ove eletto ai sensi dell'art. 25 del presente statuto e l'Amministratore Delegato alla gestione operativa dei servizi pubblici affidati alla società così come stabilito dalle leggi vigenti e descritto nel bando di gara ad evidenza pubblica tramite il quale viene individuato il "socio privato", definendone i relativi poteri.

Art. 10) Recesso ed esclusione del socio 10.1 Recesso

Il socio può recedere dalla società, per tutta la sua partecipazione solo nei casi previsti dall'art. 2473 del Codice Civile.

In deroga a quanto sopra i soci diversi da quelli indicati nel primo comma del precedente articolo 9.1 possono recedere validamente dalla società una volta giunto a termine il periodo di durata dell'aggiudicazione della gara ad evidenza pubblica vinta dal socio, qualora esso non ottenga l'aggiudicazione della successiva gara indetta oppure qualora vengano meno in capo allo stesso i requisiti che ne hanno determinato l'aggiudicazione della gara ad evidenza pubblica o comunque in tutti i casi in cui cessi, per causa a chiunque imputabile, l'aggiudicazione e/o l'attribuzione al medesimo della gestione dei servizi oggetto della gara ad evidenza pubblica tramite il quale è stata assunta la qualità di socio. Il presente diritto di recesso sarà disciplinato dagli ultimi tre capoversi del presente articolo.

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso, dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante raccomandata a.r. o a mano (con firma per ricevuta), che dovrà essere inviata alla società entro 30 (trenta) giorni:

- dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso:
- dall'avvenuta conoscenza da parte del socio recedente del fatto che legittima il recesso, se tale fatto è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro delle Imprese.

Il recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione e si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della so-

cietà.

Il recesso non può essere esercitato e se già esercitato è privo di efficacia, se la società, entro 90 (novanta) giorni dall'esercizio del recesso, revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della società.

La liquidazione della partecipazione del socio receduto avverrà alle condizioni previste dalla legge.

In presenza di recesso da parte del socio privato, tale recesso non potrà avere efficacia fino a quando non risultino individuati uno o più soci gestori mediante gara ad evidenza pubblica e tali soggetti abbiano rilevato la quota di proprietà del socio recedente.

Qualora entro 180 giorni dalla data di esercizio del recesso nessun altro aspirante socio e vincitore della gara ad evidenza pubblica sopra ricordata abbia provveduto a rilevare la quota del socio recedente e non si sia pervenuti alla individuazione di altro socio subentrante secondo le modalità previste nel comma precedente, il recesso avrà comunque efficacia e nei 30 giorni successivi la società provvederà alla liquidazione della partecipazione del socio receduto alle condizioni previste dalla legge.

In presenza di recesso, da parte di uno o più soci diversi da quelli indicati nel primo comma del precedente articolo 9.1, in forza delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alla conclusione del periodo di conferimento e/o di attribuzione dei servizi oggetto della gara ad evidenza pubblica tramite il quale è stata assunta la qualità di socio, oppure di perdita dei requisiti che ne hanno determinato l'aggiudicazione, i predetti soci avranno diritto ad ottenere la liquidazione della propria quota formata dal capitale versato, da un ammontare, proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale, pari al patrimonio netto della società al netto del capitale sociale medesimo e della Riserva Sovrapprezzo quote ove esistente e della eventuale Riserva sovrapprezzo quote anche in forza del particolare diritto di cui al precedente art. 9.1.

10.2 Esclusione

I soci diversi da quelli indicati nel primo comma del precedente articolo 9.1 possono essere esclusi dalla società:

- 1. una volta giunto a termine il periodo di durata dell'aggiudicazione della gara ad evidenza pubblica vinta dal socio, qualora esso non ottenga l'aggiudicazione della successiva gara indetta;
- 2. qualora vengano meno in capo allo stesso i requisiti che ne hanno determinato l'aggiudicazione della gara ad evidenza pubblica o comunque in tutti i casi in cui cessi, per causa a chiunque imputabile, l'aggiudicazione e/o l'attribuzione al medesimo della gestione dei servizi oggetto della gara ad evidenza pubblica tramite il quale è stata assunta la qualità di socio;
- 3. qualora venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale;
- 4. qualora eserciti per conto proprio o di terzi un'attività concorrente con quella della società, salvo il consenso scritto degli altri soci.

L'esclusione deve essere decisa con deliberazione dell'assemblea adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

L'esclusione deve essere tempestivamente comunicata al socio escluso ed

ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla spedizione della comunicazione. Ai fini del rimborso della partecipazione al socio escluso, i termini di cui all'articolo 2473 del Codice Civile decorrono a partire dalla data di spedizione della comunicazione di esclusione.

Si applica, per quanto qui non derogato, l'art. 2287 del Codice Civile.

All'avverarsi di quanto previsto al precedente punto 1) si applica quanto sopra previsto in materia di liquidazione del socio receduto al termine del periodo di conferimento e/o di attribuzione dei servizi oggetto della gara ad evidenza pubblica.

CAPO III° ASSEMBLEE

Art. 11) Decisione dei soci – competenze

Ai sensi dell'articolo 2463 n. 7) e dell'articolo 2479 del Codice Civile sono di competenza dei soci, oltre le materie indicate all'articolo 2479, comma 2, del Codice Civile:

- a) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;
- b) le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci;
- c) la nomina degli Amministratori, del Presidente del Consiglio d'Amministrazione e dell'Amministratore Delegato, l'attribuzione di deleghe all'Amministratore Delegato ai sensi dell'art. 3 comma 12 della L. 244/07 come modificato dall'art. 71 della L. n. 69/2009, il tutto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del presente statuto in tema di particolari diritti dei soci, nonché l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all'attribuzione di deleghe al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) la nomina del Revisore Legale o dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale, nonché del soggetto cui affidare la revisione legale dei conti ex art. 13 D.Lgs. 39/2010, nonché i loro compensi, il tutto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del presente statuto in tema di particolari diritti dei soci;
- e) le decisioni di acquisto e/o di alienazione di beni immobili e partecipazioni societarie, di proprietà della società;
- f) il rilascio e/o la cancellazione di garanzie ipotecarie, di garanzie reali di qualsiasi genere, di fidejussioni ed in generale di ogni tipo di garanzia che possa impegnare matrimonialmente la società;
- g) le decisioni in merito alla fissazione delle tariffe da applicare ai servizi svolti dalla società ovvero dei meccanismi di calcolo ed aggiornamento delle stesse:
- h) le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto nel rispetto delle norme sugli affidamenti diretti;
- i) ogni determinazione sociale in merito all'azione di responsabilità contro gli amministratori;
- ogni decisione relativa alla proroga di durata della società od all'anticipato scioglimento della stessa sempre però nel rispetto del termine previsto al precedente art. 3;
- m) la nomina dei Liquidatori, la determinazione dei loro compensi e la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 12) Decisioni dei soci - Modalità

Le decisioni dei soci sono adottate unicamente mediante deliberazione as-

sembleare assunta ai sensi dell'art. 2479 bis del Codice Civile.

Art. 13) Assemblea dei soci - Convocazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea della Società ogni qualvolta necessario o ritenuto opportuno, e dovrà provvedere alla sua convocazione quando ne sia fatta domanda da un numero di soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale, purché nella domanda allo scopo avanzata risultino indicati gli argomenti da trattare.

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

In caso di mancato rispetto della suddetta procedura di convocazione, l'assemblea sarà valida, comunque riunita, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale, siano presenti o informati della riunione tutti gli Amministratori ed i Sindaci, se nominati, nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Ai fini del rispetto di quanto sopra ed in ossequio a quanto disposto dall'articolo 2479 bis, comma 5, del Codice Civile, occorre che gli amministratori (e
se nominati i sindaci) assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta
elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono
informati della riunione assembleare.

Art. 14) Assemblea dei soci – Luogo di convocazione

L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia.

Art. 15) Assemblea dei soci – Rappresentanza

La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato come sostituto nella delega.

Art. 16) Assemblea dei soci - Presidenza

La presidenza dell'assemblea spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al consigliere più anziano di età.

Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Art. 17) Assemblea dei soci – *Quorum* costitutivo - Intervento in assemblea

L'assemblea è validamente costituita, in presenza di regolare convocazione, ove sia presente in proprio o per delega almeno la maggioranza del capitale sociale. Vale quanto stabilito dall'art. 13, ultimo paragrafo, del presen-

te statuto.

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel Registro delle Imprese.

L'assemblea può svolgersi solo se gli intervenuti sono tutti presenti nel medesimo luogo, non essendo consentito che gli intervenuti possano essere dislocati in più luoghi.

Art. 18) Decisioni dei soci - Quorum deliberativo

Le decisioni assembleari sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimono voti contrari oppure che si astengano, sono decise dall'assemblea.

La trasformazione, la fusione e la scissione della società, la revoca dello stato di liquidazione, la deliberazione che comporti una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, la messa in liquidazione della società, l'effettuazione di operazioni straordinarie, l'introduzione, modificazione o soppressione della clausola compromissoria ed in generale le modifiche del presente statuto, sono deliberate dall'assemblea con il voto favorevole dei soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

In caso di socio in conflitto di interessi, per il calcolo della maggioranza necessaria ad adottare la decisione per la quale sussiste detto conflitto, si sottrae dal numero complessivo dei diritti di voto il voto del socio in conflitto di interessi.

Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti nonché, se nominati, al revisore legale e al rappresentante comune dei possessori dei titoli di debito.

Art. 19) Assemblea dei soci - Verbalizzazione

Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche in allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 del Codice Civile.

CAPO IV°

ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLO LEGALE DEI CONTI E AZIONE DI RESPONSABILITA'

Art. 20) Amministrazione della società

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri.

La nomina degli amministratori compete all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2479 del Codice Civile, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 9.2 del presente statuto (particolari diritti dei soci).

La carica di Vice Presidente potrà essere eventualmente attribuita quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza od impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile.

Nella nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere e dei criteri stabiliti dalla normativa pro tempore vigente.

Non possono essere nominati amministratori della società e se nominati decadono dall'ufficio coloro per i quali sussiste, al momento della nomina, una delle condizioni di incompatibilità previste dalle norme tempo per tempo vigenti per le società partecipate da Enti Pubblici.

Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si dovrà provvedere senza indugio alla convocazione dell'assemblea dei soci, affinché provveda alla nomina degli amministratori mancanti, che avverrà in modo da riflettere le previsioni di cui all'art. 9.2 del presente statuto. I nuovi Consiglieri scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dai soci, si considera decaduto l'intero Organo Amministrativo e i soci provvedono alle nuove nomine.

La cessazione del Consiglio di Amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo viene ricostituito.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio; nell'atto costitutivo o con decisione dei soci, per ogni esercizio, può altresì essere assegnato un compenso agli amministratori; in ogni caso i rimborsi delle spese ed i compensi potranno essere riconosciuti solo entro i limiti imposti in materia dalla normativa vigente. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato. Nella eventualità che un Amministratore cessi anticipatamente il suo mandato, in nessun caso avrà diritto ad un indennizzo.

E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti gli organi sociali.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.

Art. 21) Adunanza collegiale del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai sindaci effettivi, se nominati, e nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e del collegio sindacale, se nominato, siano presenti od informati della riunione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le adunanze del consiglio d'amministrazione possono svolgersi solo mediante riunione degli intervenuti nel medesimo luogo, non essendo consentito che gli stessi possano essere dislocati in più luoghi.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità dei voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure si astengano, sono decise a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario, nominato dalla maggioranza dei presenti anche tra persona estranea al Consiglio di Amministrazione.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza:
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c) le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti;
- d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'Organo Amministrativo medesimo.

Art. 22) Poteri del Consiglio di Amministrazione

L'Organo Amministrativo gestisce l'impresa sociale, compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale e gli sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione:

- a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 2479 del Codice Civile;
- b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente statuto.

L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'Organo Amministrativo.

Art. 23) Amministratore Delegato, direttori e procuratori speciali

Ferma restando la nomina di competenza assembleare e le esclusive prerogative dell'Amministratore Delegato nominato dai soci diversi da quelli indicati nel primo comma del precedente articolo 9.1 in base a quanto previsto dall'art. 9.2 del presente statuto in forza di apposita delibera assembleare e dall'apposito bando di gara ad evidenza pubblica, il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire deleghe unicamente al presidente del Consiglio di Amministrazione ove preventivamente autorizzato dall'assemblea fissando le

relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori e procuratori speciali.

Art. 24) Rappresentanza della Società

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche soprannazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti spetta al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, e nei limiti della delega all'Amministratore Delegato; questi potranno delegare a ciò un altro componente del Consiglio. L'Organo Amministrativo può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi, sia congiuntamente che disgiuntamente.

Art. 25) Collegio Sindacale, Revisore

La società dovrà nominare un Collegio Sindacale o un revisore.

Il Collegio Sindacale dovrà essere in ogni caso nominato qualora vi sia l'obbligo ai sensi dell'art. 2477 C.C. Il collegio sindacale è nominato dall'assemblea nel rispetto di quanto previsto al superiore punto 9.2 dello statuto sociale; nella nomina dei componenti del Collegio dovrà essere anche garantito, ai sensi del DPR n. 251/2012 che il genere meno rappresentato ottenga almeno un componente di detto organo. Il collegio è composto di tre membri effettivi e due supplenti ed ha anche funzione di revisore legale dei conti; salvo diversa decisione dei soci in sede di nomina del collegio sindacale stesso, la revisione legale dei conti potrà essere affidata anche ad un revisore legale o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 del Codice Civile, con decisione dei soci può essere nominato un Revisore legale iscritto nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Art. 26) Azione di responsabilità

L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società ma solo ove vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale sociale.

CAPO V°

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art. 27) Esercizi sociali, bilancio e utili

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione del bilancio.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio sarà convocata dall'Organo Amministrativo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del Codice Civile.

In sede di approvazione del bilancio i soci decidono sulla destinazione degli utili ai soci, una volta detratti gli accantonamenti obbligatori per la riserva legale.

CAPO VI° SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 28) Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge (art. 2484 del Codice Civile).

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

In caso si realizzasse una delle cause di scioglimento, l'assemblea dei soci verrà convocata dall'Organo Amministrativo, affinché provveda alla nomina uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo;
- i compensi dei liquidatori.

Lo scioglimento volontario della società, nonché la nomina dei liquidatori è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

Art. 29) Disposizioni generali

La Società uniforma la propria attività ai principi dell'economia di mercato e dell'interesse economico della Società stessa e dei suoi soci, attenendosi costantemente a tali principi.

CAPO VII° FORO COMPETENTE

Art. 30) Foro competente

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

> CAPO VIII° NORME FINALI

Art. 31) Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

Art. 32) Comunicazioni

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.

Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società o risultanti dal Registro delle Imprese.

Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

Art. 33) Computo dei termini

Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fi-

no del velido de corso del terresire preseritto nó il nicros inimiale nó quello fi
ne del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello fi-
nale.
F.to DALRIO Elisabetta
F.to Marco Orlandoni Notaio